



1° Settore  
Servizio 4° - Ambiente

## ALLEGATO “I”

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE, DI COMPETENZA COMUNALE, ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

*D.lgs. n. 152/2006 – Delibera Giunta Regionale n. 219/2011*

### ***Parte prima - premesse***

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" o i valori limite di emissione fissati dalla Regione con i regolamenti regionali e in ogni caso quelli indicati nel dispositivo di autorizzazione.

Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente, per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, di norma, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee (interne e marine), le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

La Provincia e l'ARPA sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Possono richiedere che scarichi parziali contenenti peculiari sostanze indicate dalla norma subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Il presente documento ha lo scopo di definire i contenuti delle domande, nonché dei connessi elaborati tecnico-progettuali, da presentare al Comune di Grottaferrata al fine di ottenere il rilascio dell'**autorizzazione di competenza comunale** prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e relativa allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura.

Ai fini della semplificazione amministrativa e dello snellimento delle procedure, nel seguito vengono fornite indicazioni e riferimenti tratti dalle vigenti normativa, nazionale e regionale, in materia.

#### **A) Normativa di riferimento**

Nel seguito del presente documento si farà riferimento alle seguenti disposizioni legislative in materia, al momento vigenti:

1. Decreto Legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
2. Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
3. Legge Regionale 15 settembre 1982 n. 41 disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e insediamenti civili;
4. Legge Regionale 20 novembre 1996, n. 47 “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento”;
5. Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

6. Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D. Lgs 152/06 approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 settembre 2007 n. 42;
7. Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 13 maggio 2011, avente ad oggetto “Adozione del documento concernente «Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazione, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti»”.

di utile consultazione e/o riferimento è, altresì, la seguente pubblicazione: “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane” Manuali e Linee Guida 1/2001 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – predisposto dal gruppo di lavoro composto da:

- ANPA – Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Gruppo Tecnico Acque (Legge 23 maggio 1997, n.135);
- CNR – IRSA – Consigli Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca sulle Acque;
- ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente Dipartimento Ambiente.

### **B) Competenze amministrative**

Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (d’ora in avanti anche indicato come “T.U. Ambiente”), lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Sulla base delle normative citate al precedente paragrafo A), attualmente risulta il seguente quadro delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico:

#### **A) compete alla Provincia di Roma il rilascio ed il controllo delle autorizzazioni:**

1. di tutti gli scarichi di acque reflue (domestiche e assimilabili, urbane e industriali) su corpo d’acqua superficiale, a prescindere dal numero di abitanti equivalenti e dall’esistenza o meno di impianti di depurazione;
2. degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti con numero di abitanti equivalenti (d’ora in avanti AE) pari o superiore a 50 o con volume pari o superiore a mc 5.000 (metri cubi cinquemila);
3. degli scarichi di acque reflue diverse dalle domestiche, sia recapitanti in fognatura urbana che sul suolo e nel sottosuolo;
4. degli scarichi di acque reflue industriali in fognatura;
5. delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento quando questi, in relazione ai criteri stabiliti dalla legge, non risultano assimilabili alle acque reflue domestiche e sono pertanto da considerarsi acque reflue industriali;
6. in attesa di specifica disciplina da parte della Regione, delle acque di prima pioggia là dove vi sia rischio di dilavamento, da superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

#### **B) compete al Comune il rilascio ed il controllo delle autorizzazioni:**

1. all’allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura di tutte le acque reflue domestiche e/o assimilabili;
2. degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue esclusivamente domestiche e/o meteoriche di dilavamento, provenienti da insediamenti con numero di AE inferiore a 50 o volume inferiore a mc 5.000, non allacciabili alla rete fognaria.

### **C) Località servite da pubblica fognatura**

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura.

### **D) Località non servite da pubblica fognatura**

Possono essere considerate aree e località non servite da pubblica fognatura quelle in cui sia compiutamente e dettagliatamente dimostrato che l’allacciamento alla rete fognaria presenti particolari

difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili. Tali circostanze devono essere inserite nella documentazione da presentare al Comune per ottenere l'autorizzazione allo scarico, e vengono accertate e verificate dal competente Ufficio comunale: di esse si dà atto nell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del citato art. 124 del T.U. Ambiente.

Nelle località non servite da pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico consente la possibilità di effettuare scarichi di acque reflue in "corpi ricettori", in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di legge; essa ha scadenza quadriennale ed è necessario chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza.

L'art. 103, comma 1, del T.U. Ambiente vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad esclusione dei casi contemplati dall'art. 100, comma 3, del medesimo T.U. Ambiente: tali casi si riferiscono ad installazioni, insediamenti ed edifici isolati per i quali, in attesa che la Regione Lazio provveda con apposita norma a regolare la ripartizione delle competenze, rimane applicabile il disposto della legge regionale n. 47/96 che prevede che il Comune provveda ad autorizzare e controllare gli scarichi provenienti da insediamenti inferiori a 50 vani o 5000 metri cubi, restando in capo alla Provincia di Roma il compito di autorizzare gli scarichi provenienti da insediamenti di maggiori dimensioni.

Ai fini della applicazione della suddetta norma, si ritiene che i limiti dimensionali stabiliti dalla citata legge regionale per la ripartizione di competenze, possano essere equiparati al limite di 50 AE introdotto dal D. Lgs. n. 152/2006.

#### **E) Definizioni**

Per quanto detto fin'ora, pertanto, compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 124 del T.U. Ambiente relativamente ai soli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue esclusivamente domestiche o ad esse assimilate e/o meteoriche di dilavamento, provenienti da insediamenti con numero di AE inferiore a 50 (cinquanta) o con volumetria inferiore a mc 5000 (cinquemila).

Per le finalità del presente documento ed in base alle disposizioni contenute nelle normative indicate al precedente paragrafo A), si ritiene indispensabile fornire alcune definizioni:

- 1) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 2) **acque reflue domestiche**: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 del D.Lgs 152/06);
- 3) **acque grigie**: sono quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet;
- 4) **acque nere**: sono quelle in uscita dai wc;
- 5) **acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**: sono quelle individuate alle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 107, comma 7, del D.Lgs 152/06, dall'art. 5 della legge regionale 15 settembre 1982 n. 41, e dall'art. 23 del Piano di tutela delle acque regionali, il quale fissa i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche. I valori limite da rispettare per l'assimilazione delle acque reflue di insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 101 - comma 7, lettera e) - del D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella Delibera della G.R. 2 agosto 1977, n. 3381. I valori dei parametri indicati nella suddetta deliberazione, di seguito riportati, sono da riferirsi nelle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo:

ph	6.5-8.5
solidi sospesi	≤ 100 mg/l
BOD5	≤ 250 mg/l
COD	≤ 500 mg/l
ammoniacca (NH4)	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
tensioattivi	≤ 10 mg/l

fosforo (P)	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali	≤ 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5

Gli altri inquinanti dovranno essere assenti, inferiori o al massimo uguali ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006;

- 6) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 7) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- 8) **acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- 9) **agglomerato:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- 10) **autorità d'ambito:** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- 11) **autorizzazione:** è l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- 12) **controlli delle emissioni:** i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
- 13) **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 14) **gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale;
- 15) **inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- 16) **obiettivi ambientali:** gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto legislativo n. 152/2006;
- 17) **rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- 18) **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006;
- 19) **sostanze pericolose:** le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- 20) **suolo e strati superficiali del suolo:** secondo la definizione scientifica data dalla Soil Conservation Society of America (1986), il suolo è inteso come un corpo naturale tridimensionale costituito da particelle minerali ed organiche (matrice complessa) che si forma dall'alterazione fisica e chemiofisica della roccia e dalla trasformazione biologica e biochimica dei residui organici (pedogenesi). Lungo il

suo profilo verticale si possono distinguere, secondo il tasso di degradazione della roccia, vari orizzonti litologici aventi caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche proprie, simili a quelle degli strati geologici sottostanti. Più precisamente, procedendo dal piano campagna verso gli strati inferiori, secondo la classificazione della Soil Science of America (Glossary of Soil Science Terms, 1997) si ha la seguente diversificazione degli orizzonti:

- a) l'orizzonte più superficiale che prende, appunto, il nome di "orizzonte superiore", comunemente indicato con la lettera O (da organico), è caratterizzato da detriti organici indecomposti, materiale organico decomposto ed humus;
- b) l'orizzonte A è un orizzonte di superficie composto sia da frazione minerale lisciviante che organica (humus). Questo orizzonte viene intensamente alterato e rimescolato da radici e pedofauna (colore scuro);
- c) l'orizzonte E (da eluviazione) è un orizzonte caratterizzato da perdita di minerali per traslocazione verso il basso e, perciò, caratterizzato da colori chiari (zona di massima lisciviazione);
- d) l'orizzonte B è rappresentato da uno strato fortemente alterato ove, a causa di processi di illuviazione, si sono concentrati alcuni elementi e composti traslocati dagli orizzonti superiori (silicati di argilla, ferro, alluminio, humus, carbonati, gesso o silice). Viene indicato anche con il nome di "orizzonte illuviale";
- e) l'orizzonte C è un orizzonte minerale relativamente inalterato di roccia madre in consolidata (regolite), sede di esclusivi processi fisici e reazioni chimiche carbonato-bicarbonato. Viene indicato, alcune volte, anche con il nome di "orizzonte transizionale";
- f) l'orizzonte R rappresenta la roccia inalterata, comunemente indicata come roccia madre, che è alla base del suolo (c.d. hard bed rock).

Gli orizzonti da "O" fino a "B" costituiscono quello che universalmente e scientificamente è riconosciuto come suolo in senso stretto (variabile, secondo il grado d'erosione, da qualche decina di centimetri a qualche metro), mentre tutto quello che è immediatamente al di sotto del *solum* pedologico, cioè al di sotto dello strato R, costituisce il sottosuolo inteso in senso geologico.

- 21) **scarico sul suolo:** per scarico sul suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento (applicazione superficiale al terreno);
- 22) **scarico negli strati superficiali del suolo:** facendo riferimento alle metodologie e norme tecniche generali di cui all'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977, si deve intendere lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia madre disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, Parere Prot. N. 69/TAI/DI/PRO del 7 agosto 2002). Lo spessore di tale corpo naturale, compreso tra 1,5 metri e 4,0 metri, deve trovarsi, comunque al di sopra della massima escursione del livello di falda di 1,5 metri. Tale condizione è necessaria al fine di garantire uno spessore sufficiente affinché avvengano i fenomeni di autodepurazione e la possibilità tecnica di installare dispositivi di scarico nonché impedire il contatto diretto tra lo scarico e le acque sotterranee. Il D.Lgs. n. 152/2006, infatti, impone sia il divieto di scarico che di immissione diretta nelle acque sotterranee (immissione, cioè, di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee senza alcuna infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di acque meteoriche di dilavamento e, in ogni caso, l'interdizione di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III. Lo smaltimento delle acque reflue normalizzate (conformi, cioè, alle disposizioni della parte III del summenzionato decreto) negli strati superficiali del suolo è ammessa, dunque, non come semplice mezzo di scarico, ma come "sistema" di ulteriore trattamento che assicuri, in ogni caso, una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee non subiscano degradazione o danno. Con tale sistema, cioè, si tende ad operare l'autodepurazione degli effluenti sfruttando i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione delle acque reflue scaricate e le conseguenti ridistribuzioni di umidità negli strati superficiali anidri del suolo (c.d. strati attivi). L'applicazione di questo sistema, pertanto, può avvenire solo nei casi in cui sia evitato qualsiasi

danneggiamento alla circolazione idrica sotterranea e qualsiasi inconveniente ambientale. (*Le nozioni di suolo e strati superficiali del sottosuolo ai fini del disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs 152/06 Luigi Fanizzi – Ecoacque – Lexambiente*)

- 23) **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- 24) **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- 25) **trattamento secondario**: è il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006
- 26) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze.

## ***Parte seconda – assimilazione alle acque reflue domestiche***

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale allo scarico dei reflui, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del T.U. Ambiente e salvo quanto previsto dall'art. 112 del medesimo decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) le acque provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;
- d) le acque reflue provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) le acque reflue provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Quando vengono soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 101, comma 7 - lettere a), b) e c), del T.U. Ambiente le acque reflue provenienti da dette attività potranno essere considerate assimilate alle domestiche e potrà essere effettuata un'utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23 novembre 2006 n. 17 e relativo Regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14. Se invece non vengono soddisfatti i requisiti richiesti, le acque reflue saranno considerate provenienti da ciclo produttivo, per cui seguiranno l'iter degli scarichi industriali.

Ai sensi dell'art. 23 del P.T.A.R. i valori limite da rispettare per l'assimilazione delle acque reflue di insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 101 - comma 7, lettera e) - del T.U. Ambiente, sono indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 3381/1977.

Lo scarico derivante dallo svuotamento delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di questa nel ricettore finale. Qualora il

sistema di trattamento sia rappresentato da un impianto di sub-irrigazione, lo scarico non potrà essere versato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capienza di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione idrogeologica. Lo scarico per lo svuotamento delle piscine dovrà avvenire almeno 15 (quindici) giorni dopo l'ultima disinfezione.

Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati, le acque meteoriche provenienti da terrazzi, cortili, tetti, eccetera le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo.

### ***Parte terza – criteri di calcolo del carico inquinante***

Il carico inquinante di tipo organico che si origina da uno scarico di acque reflue domestiche è espresso in abitanti equivalenti (AE).

L'abitante equivalente (AE) è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica d'ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dal Titolo I - Sezione II – art 74, comma 1 – lettera a), del T.U. Ambiente: ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 grammi ossigeno/giorno) o al COD (1 AE = 130 grammi ossigeno/giorno).

Ai fini dell'applicazione del presente documento e solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, il dimensionamento in termini di abitanti equivalenti è da riferire all'utilizzo di metodi parametrici quale quello riportato nella seguente tabella.

Casa civile abitazione (conteggio dei posti letto)	n. 1 AE per ogni persona e, comunque, non inferiore a: n. 1 AE per ogni camera da letto con superficie $\leq$ 14 mq. n. 2 AE per ogni camera da letto con superficie $>$ 14 mq.; va aggiunto n. 1 AE ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq
Alberghi, agriturismo, villaggi turistici, case di riposo e simili	n. 1 AE per ogni persona più n. 1 AE ogni tre addetti e, comunque, non inferiore ai valori indicati per le case di civile abitazione, aggiungendo n. 1 AE ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq
Case vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative	E' opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.
Ospedali	n. 1 AE per ogni posto letto
Ristoranti, trattorie, e mense	n. 1 AE ogni 3 coperti (la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo è determinata in misura pari a n. 1 persona ogni 0,83 mq di superficie corrispondente a mq/persona 1,20) più n. 1 AE ogni 3 addetti
Bar, circoli e simili	n. 1 AE ogni 10 clienti più n. 1 AE ogni tre addetti

Cinema, teatri, sale convegni, musei, impianti sportivi ed in genere tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli indicati in precedenza	N. 4 AE per ogni WC installato
Scuole	1 A.E. ogni 10 alunni/posti banco (massima potenzialità).
Uffici, negozi, attività commerciali	n. 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali durante la massima attività
Fabbriche e laboratori (esclusi i reflui di lavorazioni)	n. 1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività

### ***Parte quarta – dimensionamento fosse settiche tipo Imhoff***

Le Fosse Imhoff vengono impiegate per chiarificare liquami grezzi provenienti direttamente dagli scarichi dei fabbricati. Sono costituite da una vasca a pianta circolare o rettangolare, da installare entro terra, ispezionabile dall'alto attraverso le ispezioni situate nella copertura della vasca stessa.

Dal punto di vista funzionale sono divise in due comparti (collegati idraulicamente tra di loro): uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore di accumulo e digestione anaerobica dei fanghi sedimentati. In particolare:

- **comparto di sedimentazione:** è costituito da una cameretta rettangolare (o circolare) disposta orizzontalmente. Nella parte sottostante si trovano poste due pareti inclinate e convergenti nel centro vasca, creando fessurazione per il passaggio dei fanghi sedimentati. Al tempo stesso, le sostanze più leggere (fanghi leggeri, schiume, oli, ecc...), si accumulano in superficie del comparto stesso;
- **comparto di digestione:** si trova nella parte sottostante della vasca. In esso si raccolgono per caduta naturale le sostanze sedimentate che, accumulandosi nel fondo, tendono ad ispessirsi (diminuzione di volume fino al 50%).

Con questi tipi di manufatti si ottiene esclusivamente una depurazione primaria, in quanto viene ridotto solamente il 30÷35% del carico inquinante all'ingresso; questo significa che l'effluente di una vasca Imhoff non può mai essere immesso in un corso d'acqua superficiale, ma, come prescritto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di antinquinamento, deve essere smaltito in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il dimensionamento delle Fosse Imhoff è funzione del numero di abitanti (utenti allo scarico); a titolo indicativo, fatte salve diverse disposizioni regionali in materia, si può fare riferimento ai dati dimensionali riportati nella seguente tabella precisando, in ogni caso, che andranno rispettate le vigenti indicazioni normative in materia; il tempo di ritenzione nel comparto di sedimentazione deve essere di 4-6 ore riferite alla portata di punta oraria.

Numero A.E.	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	CONTENUTO LT	LT/ABITANTE	CONTENUTO LT	LT/ABITANTE
Fino a 10	600	60	2000	200
Fino a 20	1100	55	4000	200
Fino a 30	1500	50	6000	200

Numero A.E.	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI			
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	CONTENUTO LT	LT/ABITANTE	CONTENUTO LT	LT/ABITANTE
Fino a 40	2000	50	7000	175
Fino a 60	2700	45	9000	150
Fino a 80	3200	40	10000	125
Fino a 100	4000	40	12000	120

**Note:**

- 1) I divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;
- 2) Il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,5, comunque non inferiore a 1,5;
- 3) la fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
- 4) La fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno mt. 1,00 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno mt. 10,00 da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
- 5) La fossa settica deve essere dotata di chiusura di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.

### ***Parte quinta – dispersione sul terreno per sub-irrigazione***

Le acque reflue devono pervenire ad un sistema di trattamento in grado di garantire il rispetto dei parametri fissati dalle vigenti disposizioni legislative. Tale sistema è in genere costituito da un sistema di trattamento primario (vasca tipo Imhoff per le acque nere e condensa grassi, che scarica a valle della Imhoff, per le acque gialle o saponate), e se necessario, in funzione delle portate dello scarico, da un sistema di trattamento secondario (depuratore a fanghi attivi, fitodepuratore, filtro percolatore, ecc.). Dopo tale trattamento i reflui in uscita si convogliano in un pozzetto di miscelazione, raccolta e campionamento ove è possibile prelevare i campioni per eventuali analisi. Le acque chiarificate, sempre mediante condotte a tenuta, raggiungono la condotta disperdente (è consigliata l'installazione di un pozzetto di cacciata, che evita l'intasamento della rete disperdente).

Le acque meteoriche debbono sempre avere condotte e sistemi di smaltimento separati.

La condotta disperdente deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

la profondità minima della trincea di posa delle condotte disperdenti, per evitare impaludamenti superficiali, deve essere di circa 1,00 m (se il terreno è poco permeabile meglio scavare una trincea di almeno m 1,50 ), mentre la larghezza alla base sarà di circa 50 cm, con pareti inclinate secondo la consistenza del terreno;

la trincea di posa deve essere comunque almeno 1,00 m sopra la falda idrica del terreno;

la parte inferiore dello scavo deve essere riempita di pietrisco di diametro medio 3-6 cm, per un'altezza tale da portare il fondo tubo a circa 60-70 cm di profondità;

il tubo deve essere coperto con pietrisco di diametro medio 3-6 cm per almeno 30-40 cm;


sopra il piano del pietrisco deve essere posto del TNT (Tessuto Non Tessuto o geotessuto) di grammatura > a 300 g/mq per evitare che il sovrastante terreno vegetale vada a chiudere i vuoti del pietrisco;

il cavo rimanente deve essere colmato con il terreno vegetale di risulta dello scavo.

la condotta disperdente deve essere costituita da tubi forati, per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno, di diametro variabile, DN 100 – 200, in funzione delle portate dello scarico, con pendenza tra 0,2 e 0,5% (sempre in rapporto a portata e diametro condotta);

se la condotta è composta da più tubazioni (es. spina di pesce) queste devono essere distanziate l'una dall'altra di almeno 1,50 m;

è buona norma prevedere una ispezione a valle del sistema di subirrigazione.



**Schema 1: Sezione impianto di sub-irrigazione**

la lunghezza della tubatura disperdente è in relazione agli abitanti ed alla natura del terreno come risulta indicativamente riportato nella seguente tabella:

**Parametri indicativi lunghezza condotta disperdente in funzione tipo di terreno.**

TIPO DI TERRENO	LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE
Sabbia sottile, materiale leggero o di riposo	Mt. 2,00 per Abitante Equivalente
Sabbia grossa o pietrisco	Mt. 3,00 per Abitante Equivalente
Sabbia sottile con argilla	Mt. 5,00 per Abitante Equivalente
Argilla con un po' di sabbia	Mt. 10,00 per Abitante Equivalente
Argilla compatta	Non adatta (è possibile fare una suirrigazione drenata)

Per calcolare la lunghezza della condotta disperdente si può effettuare una “**prova di percolazione**”: si posiziona sul terreno alla profondità pari a quella della tubazione un pozzetto senza fondo da cm. 50 e si riempie di acqua più volte in modo da saturare il terreno; si riempie ancora una volta e si misura il tempo (T) occorrente per abbassare il livello di cm. 2.5.

Sulla base di una dotazione di 200 lt/gg/abitante, la lunghezza della condotta disperdente può così determinarsi indicativamente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

**Parametri indicativi lunghezza condotta disperdente in funzione velocità di drenaggio.**

T (minuti occorrenti per calo di cm. 2.5)	2 min	5 min	10 min	30 min	60 min	> 60 min
L (metri per Abitante Equivalente)	2.5	3.0	5.0	10.0	13.0	Terreno non adatto

**Ubicazione:**

- Tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza > di 30 metri da utilizzazioni idriche e da altre sub-irrigazione.
- Le condotte disperdenti non debbono essere costruite in aree pavimentate o altre analoghe sistemazioni, che possono ostacolare il passaggio di aria sul terreno (sono esclusi anche i parcheggi con pavimentazione drenante).

## **Manutenzione**

Si dovrà controllare periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio e impaludamenti superficiali del terreno e se il sifone di cacciata funziona regolarmente.

## ***Parte sesta – percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata***

Anche questo sistema, che viene usato in presenza di terreni impermeabili, è uguale al precedente fino alla uscita delle acque chiarificate dal trattamento primario. Le acque subiscono il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore DISPERDENTE e recapito in fossi con condotta inferiore DRENANTE.

### **Per eseguire l'impianto occorre:**

Praticare una trincea profonda mediamente cm. 160, larga alla base almeno cm. 60, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno.

Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa cm. 15 o altro materiale idoneo impermeabile.

Sopra tale strato si posa la condotta DRENANTE, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 6-8 cm. per un'altezza di cm. 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3-6 cm. per uno spessore di cm. 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6-8 cm. per un'altezza di cm. 50, in mezzo al quale viene posata la condotta DISPERDENTE. Il rimanente cavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo.

Sopra l'ultimo strato di pietrisco, va posto in opera uno strato di geotessile, (tessuto non tessuto per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso.

Le condotte DRENANTE E DISPERDENTE, sono costituite da tubi forati, per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno, attraversare lo strato di ghiaia e pietrisco e rientrare nel tubo, di diametro variabile, DN 100 – 200, in funzione delle portate dello scarico, con pendenza tra 0,2 e 0,5% (sempre in rapporto a portata e diametro condotta), dei seguenti materiali:

- gres o calcestruzzo. Sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;
- PVC corrugato flessibile;

Vanno posti in opera tubi "areatori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa cm 120, DN 100 – 120, a sinistra e a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa 3 ml.

La condotta DRENANTE deve recapitare in rivoli, alvei od impluvi, previ adeguati ancoraggi alle estremità.

La condotta DISPERDENTE deve essere tappata almeno 5 ml. prima dello sbocco della condotta drenante;

Lo sviluppo della condotta DISPERDENTE deve essere almeno di ml. 2-4 per abitante. La condotta DRENANTE deve essere ml. 5 più lunga della condotta disperdente;


Lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distanti l'una dall'altra almeno 2 ml.

## **Ubicazione**

Le condotte disperdenti e drenanti debbono essere ubicate lontane da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che possano ostacolare il passaggio dell'area attraverso il terreno ed a distanza di almeno 30 ml. da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all'approvvigionamento idro-potabile.

## **Manutenzione**

Occorre controllare periodicamente che le acque chiarificate effluiscano regolarmente dallo sbocco e che non vi siano intasamenti del pietrisco.



**Schema 2: Sezione impianto di sub-irrigazione DRENATA**

### ***Parte settima – fitodepurazione con sistema superficiale a flusso orizzontale (vassoi o letti assorbenti)***

Si richiamano le disposizioni dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regionale n. 219/2011 , riportato in calce al presente documento.

### ***Parte ottava – autorizzazione allo scarico***

Alla luce della vigente normativa in materia, appare evidente che nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, o ad esse assimilate, nel suolo e negli strati superficiali del suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, da insediamenti ed installazioni presenti nel territorio e fino al limite massimo inferiore a 50 AE o 5000 mc , il rilascio dell'autorizzazione comunale allo scarico, prevista dall'art. 124 del T.U. Ambiente:

- a) è subordinato alla effettiva realizzazione di un sistema di trattamento dei reflui a servizio dell'insediamento e/o dell'attività da cui lo scarico ha origine, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 152/06, dalla Legge Regionale 15 settembre 1982 n. 41, dal Piano di Tutela delle Acque Regionali, dalla Deliberazione 4 febbraio 1977 e dal presente Regolamento;
- b) è successivo al completamento del sistema di trattamento dei reflui di cui alla lettera precedente;
- c) è precedente all'inizio dello scarico dei reflui;
- d) è indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001;
- e) è condizionato dal fatto che i corpi ricettori finali possono essere esclusivamente il suolo e gli strati superficiali del suolo: a tal fine sono di riferimento le definizioni contenute nel paragrafo E) della parte prima.

### ***Parte nona – contenuti dell'istanza di autorizzazione***

La richiesta – in bollo del valore corrente – da presentare al Comune di Grottaferrata per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 deve contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente (cognome/nome o ragione sociale; codice fiscale o partita IVA);
- 2) l'indirizzo di residenza o la sede sociale, completo di: numero civico e c.a.p.; recapito telefonico; numero di telefax, se disponibile; indirizzo di posta elettronica, se disponibile; indirizzo di P.E.C., se disponibile;
- 3) il recapito, se diverso dall'indirizzo di residenza o dalla sede sociale, completo di: numero civico e c.a.p.; recapito telefonico; numero di telefax, se disponibile; indirizzo di posta elettronica, se disponibile; indirizzo di P.E.C., se disponibile;

- 4) il tipo di impianto per cui si chiede l'autorizzazione allo scarico, precisando se si tratta di:
- Condotta disperdente (subirrigazione) – Delibera Giunta Regionale n. 219/11, punto 3.2;
  - Subirrigazione con drenaggio – Delibera Giunta Regionale n. 219/11, punto 3.3;
  - Pozzo assorbente – Delibera Giunta Regionale n. 219/11, punto 3.4;
  - Altro (nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge);
- 5) gli identificativi catastali del fabbricato/insediamento oggetto della richiesta e del lotto di terreno su cui esso insiste;
- 6) gli identificativi (protocollo, data, numero della pratica edilizia, intestatario) del titolo abilitativo edilizio in forza del quale è stato realizzato il fabbricato/insediamento oggetto della richiesta, specificando se i lavori di costruzione sono ancora in corso o la data in cui tali lavori sono stati ultimati;
- 7) gli identificativi (protocollo, data, numero della pratica edilizia, intestatario) dell'eventuale procedimento di sanatoria edilizia ancora in corso e relativo al fabbricato/insediamento oggetto della richiesta, specificando la legge di riferimento in forza della quale è stata avanzata richiesta di sanatoria edilizia (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994, legge n. 326/2003);
- 8) gli identificativi (protocollo, data, numero della pratica edilizia, intestatario) dell'eventuale procedimento di sanatoria edilizia ancora in corso e relativo al fabbricato/insediamento oggetto della richiesta, specificando la legge di riferimento in forza della quale è stata avanzata richiesta di sanatoria edilizia (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994, legge n. 326/2003);
- 9) l'indicazione della volumetria del fabbricato/insediamento oggetto della richiesta;
- 10) l'indicazione del rapporto tra il volume dei fabbricati/insediamenti presenti sul lotto interessato, anche se non originano scarichi, e la superficie del lotto interessato dalla richiesta;
- 11) l'indicazione del numero degli abitanti equivalenti (che deve essere inferiore a 50);
- 12) la dichiarazione che l'impianto verrà realizzato come previsto nell'elaborato grafico allegato all'istanza;
- 13) la dichiarazione che l'impianto di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato come previsto nell'elaborato grafico, mediante :
- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, previa acquisizione dei propedeutici atti di assenso (autorizzazione paesaggistica, nulla osta per vincolo idrogeologico, nulla osta Ente Parco, eccetera) ove dovuti, assunta al prot. .... del ..... (pratica edilizia n. ....);
  - Permesso di costruire n ....., prot. .... del ..... (pratica edilizia n. ....) in cui i lavori hanno avuto inizio in data ..... precisando che negli elaborati progettuali assentiti le opere in oggetto sono specificatamente indicate così come previste negli elaborati progettuali allegati alla presente istanza e senza alcuna variazione e/o modifica avente rilevanza edilizia, urbanistica o paesaggistica;
- 14) la dichiarazione di essere a conoscenza che, ai sensi delle norme vigenti, nel caso di smaltimento in subirrigazione a seguito di depurazione mediante specifico impianto, i limiti di accettabilità nel punto assunto per il campionamento non potranno essere conseguiti all'uscita del depuratore mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 15) la dichiarazione che lo scarico idrico effettuato dall'insediamento è solo ed esclusivamente di "acque reflue domestiche" così come definite dalle norme vigenti;

- 16) la dichiarazione che le acque meteoriche saranno smaltite con:
- con apposita canalizzazione ed avranno recapito nel corso d'acqua superficiale denominato ..... ed indicato negli elaborati grafici/progettuali allegati all'istanza;
  - a dispersione naturale sul suolo;
- 17) la dichiarazione che prima del loro smaltimento mediante condotta disperdente o subirrigazione con drenaggio o pozzo assorbente le acque reflue subiranno un trattamento:
- in fossa imhoff;
  - in idoneo impianto di depurazione le cui specifiche tecniche sono illustrate nei documenti tecnico/progettuali allegati all'istanza;
- 18) (a seconda del caso che ricorre):
- la dichiarazione che la fossa Imhoff dista **almeno 10 metri lineari** da ogni pozzo, serbatoio o condotta destinata ad acque ad uso potabile;
  - la dichiarazione che la condotta disperdente dista **almeno 30 metri lineari** da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile;
  - la dichiarazione che il pozzo assorbente dista **almeno 50 metri lineari** da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile;
- 19) la dichiarazione che, nel caso in cui prima dell'immissione nella condotta disperdente o in subirrigazione drenata o in evapotraspirazione le acque reflue siano trattate in un depuratore, all'uscita da quest'ultimo esse avranno caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- 20) la dichiarazione che la quantità di acqua reflua scaricata nel suolo o negli strati superficiali del suolo è valutata giornalmente in mc ..... ed annualmente in mc .....
- 21) la dichiarazione che l'approvvigionamento idrico dell'insediamento oggetto della presente istanza è assicurato attraverso allacciamento al:
- in pubblico acquedotto;
  - in pozzo denunciato alla Regione Lazio ed alla Provincia di Roma in data ..... ai sensi del D.Lgs. n. 275/93 e s.m.i. e le acque prelevate dal pozzo sono conformi ai parametri di potabilità di cui al D.Lgs. 31/01 e che il sottoscritto si impegna a verificare analiticamente il permanere della conformità con cadenza almeno annuale;
- 22) elenco della documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza.

Alla richiesta, che – relativamente ai dati ed alla informazioni in essa contenuti ed alle dichiarazioni prodotte – ha valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, va allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. L'eventuale indicazione di dati falsi o il rilascio di dichiarazioni false e/o mendaci comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

### ***Parte decima – elaborati tecnico-progettuali***

Alla richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 deve essere allegata la seguente documentazione tecnico - progettuale redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) **stralcio della planimetria generale** di PRG, in scala non inferiore ad 1:2000, che consenta l'esatta individuazione dell'area e/o dell'edificio oggetto dell'intervento;

- b) **stralcio catastale** aggiornato, in scala non inferiore ad 1:2000, con indicazione dell'area di intervento;
- c) **stralcio della Carta Tecnica Regionale**, in scala 1:5000 con indicazione dell'area di intervento;
- d) **stralcio della Carta dell'IGM**, in scala 1:25.000, con indicazione puntuale dell'area di intervento;
- e) **stralcio delle tavole del P.T.P.** (E.1 ed E.3), in scala 1:25000, con indicazione puntuale dell'area di intervento;
- f) **stralcio delle tavole del P.T.P.R.** a colori (tav. A, B, C e D), in scala 1:25000, con indicazione puntuale dell'area di intervento;
- g) **stralcio** del Piano di Assetto dei Parco Regionale dei Castelli Romani;
- h) **stralcio delle tavole del PSAI** (Piano stralcio dell'assetto idrogeologico) **rischio idraulico** e **rischio frane** in scala 1:25000, con indicazione puntuale dell'area di intervento;
- i) **rilievo generale quotato** dello stato di fatto dell'area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala non inferiore ad 1:500 o ad 1:200, con l'indicazione:
  - dei confini,
  - delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali,
  - degli immobili nel perimetro della proprietà e comunque interessati allo scarico;
  - delle reti di fognatura pubblica esistenti limitrofe all'insediamento;
  - delle fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (acquedotto, pozzi, acque superficiali, etc.) e delle relative condotte di adduzione al fabbricato e serbatoi;
  - delle canalizzazioni interne ed esterne ai fabbricati distinte graficamente, o a colore, seconda la natura delle acque convogliate (meteoriche, nere, di processo, etc.);
  - degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, di ogni altro elemento che, ai sensi della normativa vigente, possa avere interferenza con gli scarichi da realizzare, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i vincoli territoriali;
- j) **documentazione fotografia** dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'intervento e/o degli impianti, delle tubazioni e degli scarichi realizzati;
- k) **profili longitudinali** del lotto interessato dall'intervento, eseguiti secondo le direzioni più significative ed almeno secondo due direzioni tra loro ortogonali , in scala non inferiore ad 1:500 o ad 1:200 . I profili dovranno avere una estensione sufficiente ad individuare le modifiche apportate al lotto ed ai terreni e manufatti circostanti dall'intervento previsto in progetto , essi dovranno recare le quote del terreno nella situazione *ante operam* e *post operam*;
- l) **planimetria di progetto** dell'intervento, in scala adeguata di dettaglio, con l'indicazione quotata: della sistemazione finale del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle aree circostanti non interessate dalle opere; dei confini; dei sistemi di depurazione delle acque; dell'ubicazione dei pozzetti di ispezione e del pozzetto di prelievo di campioni, immediatamente a monte dello scarico finale; del tracciato della canalizzazione drenante. Essa, inoltre, dovrà rappresentare, con indicazione delle relative quote: le distanze delle opere da realizzare: dagli immobili nel perimetro della proprietà e comunque interessati allo scarico; dalle fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (acquedotto, pozzi, acque superficiali, etc.) e delle relative condotte di adduzione al fabbricato e serbatoi. Essa, infine, dovrà chiaramente indicare, con tutti i dati necessari alla loro univoca ed inequivocabile identificazione (dimensioni, profondità, lunghezze, materiali utilizzati, eccetera): le canalizzazioni interne ed esterne ai fabbricati distinte graficamente, o a colore, seconda la natura delle acque convogliate (meteoriche, nere, di processo, etc.); gli altri manufatti e le infrastrutture tecniche (vasche, pozzetti, eccetera); le alberature e le loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, i corsi d'acqua, i vincoli di rispetto ed ogni altro elemento che, ai sensi della normativa vigente, possa avere interferenza con gli scarichi da realizzare, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i vincoli territoriali;

- m) **disegno di progetto**, in pianta e sezione, in adeguata scala di dettaglio, del sistema di depurazione delle acque reflue. Il disegno deve essere corredato da riferimenti sulla sequenza tecnologica di funzionamento;
- n) **relazione tecnico-illustrativa dell'impianto proposto** con la descrizione delle scelte progettuali operate e delle relative motivazioni. Essa deve contenere i calcoli di dimensionamento degli impianti e delle condotte e dimostrare dettagliatamente la conformità dell'impianto alle relative norme tecniche, nazionali e/o regionali, vigenti;
- o) **relazione geologica/geotecnica** riportante la natura del terreno e la quota di falda; (esclusivamente in caso di dispersione di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo);
- p) **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione operante nell'ambito delle competenze fissate dalla legge, che attesti (*alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità*):
  - la conformità dell'impianto alle norme di cui al D.Lgs. 152/06 ed alla Delibere di Giunta Regionale n. 219/2011 ed alle normative e disposizioni in essa richiamate;
  - l'impossibilità tecnica, motivandone le ragioni, o l'eccessiva onerosità, esplicitandone i relativi costi, a recapitare in corpi idrici superficiali ai sensi della dell'art. 103, lettera c) - comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- q) **versamento** dei diritti di segreteria nella misura corrente;
- r) **copia dell'ultima bolletta idrica** (nel caso l'insediamento sia allacciato al pubblico acquedotto);
- s) **copia del titolo di proprietà** del fabbricato/insediamento per il quale si richiede l'autorizzazione allo scarico o altro documento equipollente.

### ***Parte undicesima – procedura di autorizzazione***

L'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 124 del D. Lg. N. 152/2006 viene rilasciata a seguito della realizzazione di impianti di smaltimento che risultino conformi alla vigente normativa in materia, sia nazionale che regionale.

Tali impianti devono essere stati realizzati in forza di un titolo abilitativo edilizio legittimo, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001: la legittimità del titolo abilitativo presuppone la preventiva acquisizione, ove dovuti, dei necessari atti di assenso propedeutici alla realizzazione delle opere (autorizzazione paesaggistica, nulla osta per il vincolo idrogeologico, nulla osta dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani, eccetera).

Nel caso l'impianto e le relative opere fossero state realizzate in assenza di un legittimo titolo abilitativo edilizio, fatta salva l'applicazione delle misure repressive previste dal Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e dalla legge regionale n. 15/2008 – ove dovute – l'autorizzazione prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 verrà rilasciata solo a seguito di legittimazione a sanatoria – ove possibile – delle opere realizzate, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 22 della l.r. n. 15/2008.

Ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda (timbro ufficio protocollo); trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241/90 ed, in particolare, quelle dell'art. 2, comma 7, in ordine alla sospensione dei termini amministrativi nel caso di presentazione di istanze incomplete.

### ***Parte dodicesima – durata dell'autorizzazione***

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, **l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio** (data di avvenuta notifica dell'atto), **e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo**. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto

## **Comune di Grottaferrata**

1° Settore – Servizio 4°, Ambiente

Pagina 17

delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, **se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.**

La perdita di efficacia dell'autorizzazione e la conseguente presenza di scarichi non autorizzati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006.

Il Dirigente del 1° Settore

Ing. Filippo Vittori